

Ud. 28/11/06  
R.G.N. 14280/2004

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo	- Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato	- Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale	- Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo	- Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato MENICUCCI STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 16577/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/06/03 - R.G.N. 48609/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 28/11/06 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello dinanzi al Tribunale di Roma (quale giudice del lavoro di secondo grado) G.I.V. impugnava la sentenza con cui il Pretore-Giudice del lavoro di Roma aveva respinto il ricorso instato al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilita' in - "pro rata estero" nell'importo congelato di L. 519.550 e la condanna dell'I.N.P.S. (originariamente convenuto in giudizio) al pagamento della somma di L. 37.510.388 a titolo di differenza dei ratei maturati.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che contestava integralmente il contenuto dell'avverso ricorso in appello, eccependo preliminarmente la nullita' dell'impugnazione in quanto l'appellante risultava deceduta in data 6 marzo 1997 - cioe' anteriormente al deposito non solo del ricorso in appello, ma anche del ricorso di primo grado -.

L'adito Giudice di appello dichiarava la nullità del ricorso e del giudizio di primo grado e condannava "l'avv. T.G. in proprio alla rifusione delle spese in favore dell'I.N.P.S. delle spese di entrambi i gradi di giudizio".

Per quello che rileva in questa sede il Tribunale di Roma ha rimarcato che: a) "nella fattispecie, come risulta dall'estratto dell'archivio anagrafico dei pensionati prodotto dall'I.N.P.S. e non contestato, G.I.V. e' deceduta in data (OMISSIS) e, quindi, anteriormente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (21 giugno 1997)"; b) "conseguentemente, deve ritenersi la nullità, per giuridica inesistenza della procura ad litem, del ricorso non solo di appello ma, ancor prima, di quello di primo grado e del relativo giudizio"; c) "relativamente alle spese processuali, si ritiene che la impossibilità di riferire alla parte l'attività del difensore non permette neppure la qualificazione della controversia come di natura previdenziale". Per la Cassazione di tale sentenza l'avv. T.G. propone ricorso assistito da tre motivi e sostenuto da memoria ex [art. 378 c.p.c.](#).

L'intimato I.N.P.S. resiste depositando rituale procura difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 83, 115 e 116 c.p.c." - addebita al Tribunale di Roma di "aver violato il principio della "ultrattività" della procura ad litem, (sicché) la procura rilasciata dalla sig.ra G. in primo grado, benché deceduta, era valida per la proposizione dell'appello". Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 162, 91 e 92 c.p.c." - rileva che "non potevano essere poste le spese di lite a carico dell'avv. T.G. non ricorrendo nel giudizio in esame alcuna delle ipotesi previste dall'[art. 162 c.p.c.](#), in quanto non vi era alcuna richieste dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite per la presunta nullità della procura, mentre la fattispecie non rientrava in nessun caso nella prima ipotesi di cui all'[art. 162 c.p.c.](#) cit., poiché nessun magistrato di primo e di secondo grado non aveva mai ordinato la rinnovazione di atti processuali".

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 91 e 152 disp. att. [c.p.c.](#)" - rileva che "affinché vi possa essere condanna alle spese e' necessario il duplice requisito della manifesta infondatezza e della temerarietà della lite stessa e quindi dell'aver agito in mala fede o con colpa grave, (mentre), nel caso di specie, nessuna condotta dolosa o colposa era imputabile al difensore della sig.ra G. deceduta successivamente alla sottoscrizione e all'autentica della procura ad litem, con la precisazione che, al momento dell'iscrizione a ruolo, nessuna comunicazione di decesso della parte era pervenuta al difensore che, quindi, senza colpa, ne ignorava il decesso".

2 - Il primo motivo di ricorso come dianzi proposto di appalesa infondato.

Al riguardo, ove non sia stata conferita al difensore (che dichiara di agire in rappresentanza di un dato soggetto) procura da parte del medesimo per il processo o la fase del processo cui quell'atto si riferisce, deve escludersi, in primo luogo, che il processo così instaurato possa considerarsi, per ciò stesso, tamquam non esset. Se così fosse neppure sorgerebbe, infatti, nel giudice obbligo alcuno di provvedere, mentre vero e' viceversa il contrario, poiché sia pur su iniziativa del falsus procurator un processo e' stato comunque attivato, e nei confronti della controparte o delle controparti così in esso evocate, il giudice e'

tenuto a decidere, adottando le statuizioni consequenziali, appunto, al difetto di procura dell'agente.

E, peraltro, deve anche escludersi che, ai suddetti effetti, l'instaurazione del giudizio possa imputarsi al soggetto che non abbia conferito apposito mandato al difensore che abbia, cio' non ostante, dichiarato di rappresentarlo. Infatti, allorché manchi la procura, l'attività processuale del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte, essendo l'atto di conferimento della c.d. rappresentanza tecnica elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività della parte. Con la conseguenza che l'attività del difensore senza procura, se non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese. A tal riguardo, quando il difensore agisca in giudizio (e per il fatto stesso che agisce, anche se dichiara di farlo in nome altrui), il rapporto processuale si costituisce, per intanto in capo a lui ed egli ne diventa (per tale profilo e per tale momento) automaticamente parte, salvo a determinare in seguito quale sia la effettiva realtà del potere di rappresentanza e del diritto sostanziale della parte rappresentata.

Per cui può ben dirsi che, attraverso la domanda sottoscritta dal difensore, prima ancora di quel diritto, viene coinvolta nel giudizio la stessa questione di rappresentanza.

Il che equivale a dire che, nell'ipotesi considerata, il giudice si trova di fronte ad una questione rilevabile di ufficio di natura pregiudiziale (idonea cioè a definirlo) che consiste nel verificare se è vero che l'avvocato è munito di procura, per quel giudizio, come egli afferma nella parte introduttiva dell'atto di impulso processuale e come la legge, del resto, gli impone ([art. 83 c.p.c.](#)) - per tale ragione, per rispondere ai primi due quesiti formulati dalla ricorrente nella memoria ex [art. 378 c.p.c.](#), nella specie non si era potuto formare alcun "giudicato interno" -.

Con la conseguenza, appunto, che se si accerta che ciò non è vero, è evidente che a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica questione in base alla quale sarà definito il procedimento (con la declaratoria di correlativa inammissibilità) è proprio e soltanto l'avvocato che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio - e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura -; e non certo il soggetto da lui nominato (che, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito).

In materia di spese processuali è, quindi, da concludere che, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base, come nella specie, di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. Sez. Unite n. 10706/2006). Nella specie, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata sulla "inesistenza della procura ad litem del ricorso non solo di appello, ma, ancor prima di quelli di primo grado

e del relativo giudizio", la ricorrente si e' limitata ad enunciare che la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si riferiva "ad ogni stato e grado del presente giudizio", ma non ha prodotto nel presente giudizio il cennato ricorso asseritamente recante a margine tale c.d. procura (avendo, peraltro, depositato il fascicolo di parte del giudizio di primo grado in cui non risulta inserito detto ricorso meramente menzionato nell'"indice degli atti"): sicche', conclusivamente, non risultando la prova del conferimento di procura difensiva rilasciata dalla parte divenuta inefficace per la morte della stessa, resta l'attivita' processuale svolta inammissibilmente nei due gradi del giudizio di merito di cui l'avv. T.G. ha assunto esclusivamente la responsabilita' e, pertanto, e' da confermare la sentenza del Giudice di appello di condanna dell'avv. T. al pagamento delle spese di giudizio.

3 - Parimenti infondato e' il secondo motivo di ricorso.

Infatti, nella specie, non puo' ritenersi applicabile l'[art. 162 c.p.c.](#) che prevede "la rinnovazione degli atti quando sia possibile", in quanto non sussisteva ab imis la possibilita' di una rinnovazione per effetto del decesso della parte (originaria) ricorrente anteriormente all'instaurazione del giudizio e, quindi, esisteva una sostanziale "inesistenza" della parte in nome della quale il difensore ha agito senza procura diventando quest'ultimo soggetto autonomo di obblighi processuali (in primo luogo, del carico delle spese legali sopportate dalla parte inammissibilmente convenute in giudizio).

4 - Anche il terzo motivo deve essere respinto.

Pervero del tutto esattamente il Tribunale di Roma ha ritenuto "la impossibilita' di riferire alla parte l'attivita' del difensore non permette neppure la qualificazione della controversia come di natura previdenziale", per cui anche sotto tale profilo si e' al di fuori della possibilita' di applicazione della norma impropriamente richiamata dalla ricorrente (idest, art. 152 disp. att. [c.p.c.](#), che esonera dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali "il lavoratore soccombente", mentre nella specie la ricorrente non poteva certo rientrare in tale categoria e, quindi - per rispondere al terzo quesito di cui alla memoria ex. [art. 378 c.p.c.](#) -, non sussisteva l'obbligo per il Giudice di appello di motivare sulla sussistenza dell'ulteriore requisito ("manifesta infondatezza e temerarieta' della lite") di applicabilita' di detta norma.

5 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dall'avv. T.G. deve essere rigettato. Non sussistono le condizioni - data la mancata costituzione in giudizio della parte intimata - per una pronunzia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così' deciso in Roma, 28 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007